



Oggetto: criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'università degli studi di Cagliari

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 27.10.2009, n.150, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'art. 23 “Progressioni economiche”, come modificato dal D.lgs. 25.05.2017, n.74;
- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. n. 88 del 24.04.2022;
- VISTO il C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018, triennio 2016-2018, e il C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, quadriennio 2006 – 2009, e in particolare l'art. 79, che prevede l'attivazione di procedure selettive per la progressione economica all'interno della categoria riservate al personale che abbia maturato almeno due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore e l'art. 82 che disciplina i criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria;
- VISTO l'Accordo sottoscritto con le Rappresentanze sindacali in data 12.10.2020 ai sensi dell'art. dell'art. 42, c. 3 del CCNL sottoscritto il 19.04.2018;
- VISTO l'Accordo sottoscritto con le Rappresentanze sindacali in data 10/11/2022 ai sensi dell'art. dell'art. 42, c. 3 del CCNL sottoscritto il 19.04.2018;
- VISTO l'Accordo sottoscritto con le Rappresentanze sindacali in data 18/05/2023 ai sensi dell'art. dell'art. 42, c. 3 del CCNL sottoscritto il 19.04.2018;
- CONSIDERATO che i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'università degli studi di Cagliari sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali e la RSU;
- RITENUTO opportuno, rendere note al personale dell'Ateneo le modalità con le quali l'Amministrazione procederà all'attribuzione selettiva delle posizioni economiche superiori nell'ambito della categoria di appartenenza, secondo criteri finalizzati al riconoscimento del merito e del contributo professionale del dipendente;

DISPONE

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le procedure selettive per le progressioni economiche all'interno delle categorie di cui agli artt. 79 e 82 del CCNL del 16/10/2008, riservate al personale tecnico amministrativo



in servizio presso l'Università degli studi di Cagliari, sulla base degli accordi sottoscritti con le Rappresentanze Sindacali in data 12.10.2020, 10.11.2022 e 18.05.2023 ai sensi dell'art. 42, c. 3 del CCNL sottoscritto il 19/04/2018.

2. Le procedure selettive mirano a valorizzare le professionalità interne, l'arricchimento professionale derivante dall'esperienza acquisita, la qualità culturale e professionale dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, specificamente, dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché l'osservanza della normativa legislativa e contrattuale vigente, nei limiti delle risorse disponibili definite annualmente in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Art. 2

Risorse ed individuazione del numero dei posti

1. Il numero dei posti disponibili per ciascuna Area e per ciascuna Categoria verrà calcolato per quota percentuale sulla base degli aventi titolo e del budget disponibile, tenuto conto del costo medio della progressione nell'ambito di ciascuna categoria.

2. Il numero dei posti potrà essere rideterminato secondo lo stesso criterio al termine delle selezioni sulla base del costo effettivo di ciascuna progressione economica rispetto al budget disponibile.

Articolo 3

Attivazione delle procedure

1. Il Dirigente competente avvia a cadenza annuale l'iter amministrativo, predisponendo, con il supporto dell'Ufficio competente, apposito bando di selezione pubblica a firma del Direttore Generale.

2. Il bando è oggetto di informazione alle OO.SS. e alla R.S.U. ed è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

3. Il bando deve indicare:

- a) i requisiti soggettivi per l'ammissione, nonché i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
- c) i criteri e gli indicatori che saranno utilizzati per la valutazione e il relativo punteggio;
- d) le modalità di comunicazione coi candidati;
- e) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- f) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
- g) le modalità di esercizio del diritto d'accesso successivamente all'approvazione della graduatoria finale e ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 4

Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alle procedure selettive per la progressione economica all'interno delle categorie coloro che si trovino nelle seguenti situazioni soggettive:



- a) essere personale tecnico-amministrativo di ruolo presso l'Università di Cagliari al 1° gennaio dell'anno di decorrenza del nuovo inquadramento;
 - b) aver maturato almeno due anni continuativi di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello da cui decorre la progressione;
 - c) non aver ottenuto secondo il vigente sistema di valutazione delle prestazioni una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli ultimi due anni di servizio prestati nella posizione economica immediatamente inferiore e non essere incorsi nell'ultimo biennio in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
2. Il biennio di effettivo servizio di cui al comma 1, lett. b) è calcolato con esclusione degli eventi che interrompono la carriera, dei periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti, salvo quelli riferiti ad assenze la cui valutazione sia prevista da specifiche disposizioni normative. Ai fini della maturazione del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Limitatamente al passaggio nella posizione economica immediatamente superiore a quella iniziale (ovvero da B3 a B4, da C1 a C2, da D1 a D2, da EP1 a EP2), sono valutati, sia per il conseguimento del requisito temporale dei due anni di servizio sia ai fini del criterio dell'anzianità, anche i periodi di servizio a tempo determinato svolto presso l'Università di Cagliari, anche se non continuativi, purché prestati nella categoria rivestita al momento della presentazione della richiesta di progressione orizzontale o in categorie superiori.
4. Ai sensi dell'art. 65 del CCNL 2006/2009 è escluso il personale strutturato presso il Servizio Sanitario nazionale e ricollocato nella fascia "Azienda ospedaliera universitaria".
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Articolo 5

Modalità valutazione, indicatori e punteggi

1. La valutazione avviene sulla base delle categorie e degli indicatori ponderati di cui all'art. 82 del C.C.N.L. 16.10.2008 e di seguito riportati con la relativa ripartizione dei punteggi massimali distinti per categoria:

	B	C	D	E P
A) Formazione certificata e pertinente	2 5	2 0	2 0	20
B) Arricchimento professionale – Valorizzazione delle esperienze svolte nel biennio	3 0	3 5	3 5	40
C) Qualità delle prestazioni individuali	1 0	1 0	1 0	10
D) Anzianità di servizio	2 0	1 5	1 5	10



E) Titoli	1 5	2 0	2 0	20
-----------	--------	--------	--------	----

1-bis. Nell'ambito della categoria **A) Formazione certificata e pertinente**, la valutazione interessa, per tutte le categorie e nel limite massimo delle 40 ore biennali e delle 20 ore annuali, tutta l'attività di formazione con e senza esame finale, purché regolarmente autorizzata dal Responsabile di struttura, e a condizione che, nella formazione con esame finale il dipendente abbia conseguito una valutazione positiva, e in quella senza esame finale abbia presentato al Responsabile di struttura e al Settore Formazione una relazione sintetica descrittiva dei contenuti, dell'apporto e della pertinenza del corso stesso all'attività lavorativa svolta.

I punteggi per ciascuna ora di formazione variano a seconda della categoria di appartenenza, come di seguito indicato:

Categoria	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio per ora di formazione	N. ore formazione valutabile per anno	N. ore formazione valutabile nel biennio
B	25	0,625	20	40
C	20	0,500		
D	20	0,500		
EP	20	0,500		

1-ter Nella categoria **B) Arricchimento Professionale e Valorizzazione delle esperienze svolte nel biennio**,

L'arricchimento professionale e la valorizzazione delle esperienze del dipendente sono intesi come accrescimento nel biennio di esperienze qualificanti e di skills che abbiano un impatto positivo sulle attività e sui processi dell'Amministrazione. Questo criterio può essere misurato qualitativamente attraverso un punteggio dato dal diretto responsabile sul dettaglio delle esperienze presentate nella domanda a questo fine.

Nell'attribuire il punteggio, il responsabile di struttura, coadiuvato dagli eventuali altri responsabili di struttura del biennio in valutazione, dovrà considerare che il punteggio massimo varierà in base alla categoria secondo il seguente schema:

Categoria	Punteggio massimo attribuibile
B	30
C	35
D	35
EP	40



1-*quarter* Nell'ambito della categoria **C) Qualità delle prestazioni individuali** viene quantificata la valutazione della performance nel biennio, con un sistema di calcolo basato sulla somma delle due valutazioni ottenute nel biennio con un peso unitario per tutte le categorie, come di seguito indicato:

Categoria	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio massimo attribuibile per anno
B	10	5
C	10	5
D	10	5
EP	10	5

1-*quinqües* Nell'ambito della categoria **D) Anzianità di servizio** il punteggio è attribuito per ogni anno di anzianità di servizio e nella posizione economica fino a un massimo di 8 anni, considerando per anno pieno la frazione d'anno superiore a 180 giorni, come di seguito indicato:

CATEGORIA B (20 punti totali)

Anzianità di servizio: 0,5 punti per anno fino ad un massimo di 4 punti (0,5 x8).

Anzianità nella posizione economica attuale: 2 punti per anno fino ad un massimo di 16 punti (2x8)

CATEGORIA C (15 punti totali)

Anzianità di servizio: 0,375 punti per anno fino ad un massimo di 3 punti (0,375 x8).

Anzianità nella posizione economica attuale: 1,5 punti per anno fino ad un massimo di 12 punti (1,5x8).

CATEGORIA D (15 punti totali)

Anzianità di servizio: 0,375 punti per anno fino ad un massimo di 3 punti (0,375 x8).

Anzianità nella posizione economica attuale: 1,5 punti per anno fino ad un massimo di 12 punti (1,5x8).

CATEGORIA EP (10 punti totali)

Anzianità di servizio nella Categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite: 0,25 punti per anno fino ad un massimo di 2 punti (0,25 x8).

Anzianità nella posizione economica attuale: 1 punto per anno fino ad un massimo di 8 punti (1x8).

1-*sexies*. Nell'ambito della categoria **E) Titoli culturali e professionali**, vengono valutati i titoli di studio, non necessariamente conseguiti nel biennio di riferimento, nonché le pubblicazioni scientifiche, le idoneità conseguite in concorsi pubblici per la categoria superiore che non abbiano dato luogo ad assunzione, gli interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, presentazione poster e simili sempre pertinenti l'attività svolta, relative necessariamente al biennio di riferimento.

Per i titoli di studio e le abilitazioni professionali, il punteggio massimo conseguibile è 12 per la categoria B, 15 per tutte le altre categorie; per i restanti titoli indicati nel precedente periodo è 3 per la categoria B, 5 per tutte le altre categorie, come indicato nella tabella seguente:

Categoria	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. EP
Punteggio massimo attribuibile	15	20	20	20



E1 - Titoli di studio e abilitazioni professionali	12	15	15	15
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	1,30	1,30	0	0
Laurea triennale o laurea di I livello (valutabile solo in assenza di titolo di studio di II livello), diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali	2	2	2	2
Laurea specialistica o magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	2,60	2,60	2,60	2,60
Master universitario di I livello pertinente	1,30	1,30	1,30	1,30
Master universitario di II livello pertinente	1,60	1,60	1,60	1,60
Dottorato di ricerca attinente al lavoro svolto	2,50	2,50	3,80	3,80
Diploma di specializzazione universitaria (3° ciclo) attinente al lavoro svolto	2,50	2,50	3,80	3,80
Seconda laurea triennale, attinente al lavoro svolto	0,60	0,60	0,60	0,60
Seconda laurea: specialistica, magistrale, vecchio ordinamento attinente al lavoro svolto	0,70	0,70	0,70	0,70
Abilitazione professionale pertinente al lavoro svolto	0,60	0,60	0,60	0,60
E2 - Pubblicazioni, idoneità, interventi	3	5	5	5
Pubblicazione scientifica con indicazione di codice ISSN o ISBN individuale o a più autori (in tal caso il punteggio è diviso per il n. autori)	0,75	0,75	0,75	0,75
Idoneità a concorso pubblico o riservato presso una università per categoria superiore che non ha dato luogo all'assunzione	1	1	1	1
Intervento in qualità di relatore a convegni, seminari, presentazione poster ecc. per ciascun evento	0,20	0,20	0,10	0,10

2. Il punteggio complessivo utile ai fini della formazione della graduatoria è determinato sommando i punteggi riportati nelle singole categorie nel rispetto dei massimali stabiliti al comma 1.

Articolo 6

Approvazione degli atti, formazione della graduatoria, effetti giuridici ed economici

1. Gli atti, accertata la regolarità dei lavori svolti dal responsabile di struttura, sono approvati con disposizione del Direttore generale.
2. I candidati verranno inseriti in graduatorie distinte per Area e per Categoria e i vincitori saranno individuati in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale.



3. In caso di parità di merito si terrà conto dei seguenti requisiti di preferenza in ordine successivo:

a) anzianità nella posizione economica;

b) anzianità complessiva di servizio;

c) maggiore età.

4. Il provvedimento di approvazione atti e le relative graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

5. Il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, verrà comunicato per iscritto al dipendente.

Cagliari